



Tribunale di Messina
Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Giuseppe Minutoli	Presidente
dott. Daniele Carlo Madia	Giudice Rel.
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano	Giudice

visto il ricorso presentato in data 3-4/11/2020 dalla LATERIZI LA FAUCI GIUSEPPE & C. S.R.L. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo previa concessione dei termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al sesto comma dell'art. 161 l. fall.;

letta la documentazione integrativa prodotta in data 21.12.2020;

considerato che, ai sensi del sesto dell'art. 161 l. fall. – comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha convertito con modificazioni il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 – *“l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”*;

ritenuto che ai sensi del decimo comma dello stesso articolo – introdotto anch'esso dalla legge sopra indicata – *“quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”*;

osservato che, ai sensi dell'art. 9, comma 5 ter, del d.l. n. 23/2020, *“Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020”*;

Ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in pendenza di istanza di fallimento, ma che, ciò nondimeno, nella fattispecie in esame non può applicarsi la disposizione di

cui al comma 10 dell'art. 161 l.fall, con la conseguenza che va concesso un termine compreso tra sessanta e centoventi giorni;

considerata la ritualità della domanda, la propria competenza territoriale (ex art. 161 co. 1, legge fall.), la sufficienza della documentazione allegata (ex art. 161 co. 6, legge fall.) in base ad un sommario esame proprio di questa iniziale fase procedimentale, la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi (rispettivamente, ai sensi dell'art. 1, co. 2, e 160, ult.co., legge fall.) ed il difetto della condizione impeditiva prevista dall'art. 161, co. 9, legge fall.;

ritenuto che può concedersi il termine nella misura massima richiesta (centoventi giorni) decorrente dalla data di presentazione della domanda di concordato con riserva;

considerato inoltre che ai sensi del settimo comma dell'art. 161 l. fall. (comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) *“dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111”*;

ritenuto quindi che alla luce delle citate disposizioni va riservato al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tali dovendosi intendere, oltre quelli specificamente indicati nell'art. 167, comma 2, l. fall., gli atti che eccedono l'ordinaria gestione caratteristica aziendale;

considerato inoltre necessario disporre, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 161 l. fall. che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti i seguenti obblighi informativi, depositando entro il giorno 04.02.2021 e, successivamente, entro il giorno 4.03.2021, prospetto aggiornato delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria nella continuazione dell'attività aziendale, come prospettata in ricorso, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo: si precisa che il suddetto prospetto dovrà essere depositato anche se negativo;

ritenuto, infine, che è opportuno, in ragione della presumibile complessità della procedura (emergente dalle dimensioni dell'azienda, dalla particolare attività dalla stessa svolta e dalla natura delle questioni anche giuridiche da affrontare) nominare un commissario giudiziario, individuato nella persona dell'avv. Giuseppe Marullo;

P. Q. M.

Visti gli artt. 160, 161, co. 6, e 163 legge fall. e l'art. 9, comma 5ter, del d.l. n. 23/2020,

1. assegna alla società LATERIZI LA FAUCI GIUSEPPE & C. S.R.L. il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concordato con riserva (4.11.2020) per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;

2. riserva al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;

3. ordina alla società istante, nelle more del termine su indicato, di rispettare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, co. 8, legge fall., alle scadenze e con i contenuti specificati in motivazione;

4. nomina commissario giudiziale l'avv. Giuseppe Marullo del foro di Messina;

5. dispone, a cura della cancelleria, la pubblicazione della domanda di concordato in bianco nel Registro delle Imprese di Messina;

Si notifici alla ricorrente e si comunichi al Pubblico Ministero in sede e al commissario giudiziale.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del giorno 07/01/2021

Il Giudice relatore

(dott. Daniele Carlo Madia)

Il Presidente

(dott. Giuseppe Minutoli)